

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 15-05-2009, n. 1421

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2008, proposto da:

A.G., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tessarin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Trucco in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

il Questore della Provincia di Novara;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia di Novara n. 190/2008 (Div. P.A.S. - Cat. A.11.08/Imm.) emesso in data 9.9.2008 e notificato in data 13.9.2008, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto della costituzione, nell'odierna camera di consiglio, del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45, giusta il relativo verbale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 12/11/2008 la signora A.G., cittadina nigeriana, ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento n. 190/2008 (Div. P.A.S. Cat. A.11.08 /Imm.), emesso in data 9/09/2008, notificato il 13/09/2008, con il quale il Questore della Provincia di Novara rigettava la sua istanza di concessione del permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale.

A sostegno del suo ricorso l'interessata ha dedotto 1) di aver sporto, nel settembre 2007, denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per reati inerenti lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione con violenze e minacce consumate nei suoi confronti; 2) di aver aderito al programma di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. n. 286/98 presentato a suo favore dall'Associazione Liberazione e Speranza ONLUS di Novara; 3) di aver avanzato, sempre tramite tale associazione, domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 cit. al fine di potersi sottrarre alla situazione di violenza e di grave sfruttamento e condizionamento nella quale si era venuta a trovare; 4) di aver visto la sua istanza rigettata dalla Questura in considerazione del fatto che gli accertamenti espletati non avevano condotto ad un riscontro positivo delle dichiarazioni da lei rese nella denuncia dei presunti sfruttatori.

Con riferimento al provvedimento impugnato la ricorrente ha lamentato, quali motivi di ricorso 1) violazione di legge in relazione all'art. 18 d.lgs. n. 286/98, carenza di istruttoria; 2) eccesso di potere per omessa e contraddittoria motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; 3) eccesso di potere, violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 28/05/2007; 4) violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/90 e del Prot. n. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con l. n. 98/90.

All'udienza in camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; in tale udienza il Tribunale, ritenuto necessario acquisire elementi istruttori, ha ordinato alla Questura di depositare atti e documenti del procedimento definito con il provvedimento impugnato.

A seguito della reiterazione della richiesta istruttoria, l'amministrazione ha ottemperato all'ordinanza del Tribunale, depositando il 24/03/2009 un rapporto sui fatti di causa e gli atti e i documenti del procedimento de quo.

Con memoria del 14/04/2009 la ricorrente ha articolato ulteriormente le tesi già esposte nel ricorso, insistendo per il loro accoglimento.

All'udienza del 15/04/2009 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione immediata, sussistendo i presupposti di legge per la definizione del merito del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 c. 4 e 5 della l. n. 1034/71.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la signora A.G. ha dedotto la violazione da parte dell'amministrazione dell'art. 18 d.lgs. n. 286/98, carenza di istruttoria, eccesso di potere per omessa e contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti, assumendo che la Questura di Novara non avrebbe effettuato nessuna valutazione in merito alle circostanze ed ai fatti indicati nella denuncia da lei presentata, "pure dettagliata e tale da far ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale", basandosi semplicemente sull'annotazione della Procura della Repubblica relativa alla richiesta di archiviazione presentata al G.I.P.

Tale censura risulta infondata e non può essere accolta.

Il provvedimento impugnato, oltre a far riferimento al parere contrario dell'Autorità Giudiziaria competente, appare specificamente motivato sulla base del fatto che "gli accertamenti espletati non portavano ad un positivo riscontro delle dichiarazioni rese nella denuncia dei presunti sfruttatori" e che, dunque, non era "stato possibile verificare l'attendibilità delle dichiarazioni per mancanza di riscontri".

Con tale motivazione l'amministrazione ha, in verità assolto all'obbligo su di essa gravante di esternare le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 T.U. Imm. con autonoma valutazione dei fatti e delle circostanze indicate dalla cittadina straniera istante (cfr. C.d.S. sez. VI, 10/10/2006 n. 6023) che, nell'ipotesi in esame, non hanno trovato conferma nelle risultanze delle indagini.

Ugualmente non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso con il quale la signora A. ha dedotto l'eccesso di potere da parte della p.a. con riferimento alla pretesa violazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 28/05/2007.

Tale provvedimento, che, in verità, prende in considerazione due ipotesi diverse, -quella della proposta di permesso di soggiorno proveniente dai Servizi Sociali degli enti locali o da associazioni avanzata al di fuori di un procedimento penale instaurato in base a denuncia dell'interessato e quella della richiesta di permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero "che abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento - per quest'ultimo caso stabilisce che "la proposta sarà avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrà offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravità e l'attualità del pericolo. Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico parere" e che i Questori, "qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per la sua incolumità - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale - e, ove questa sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno alle condizioni descritte dall'art. 27, comma 2 del D.P.R. 394/1999".

Di tali valutazioni dà conto il provvedimento impugnato nel quale la Questura ha escluso in radice, in base agli accertamenti effettuati, vista la mancanza di riscontri delle dichiarazioni della ricorrente, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 18 T.U. Imm.

Non condivisibili appaiono anche le argomentazioni della difesa della ricorrente circa l'asserita illegittimità del provvedimento per la mancata sua traduzione in una lingua comprensibile alla cittadina straniera interessata, diversa da quella italiana (censura dedotta dalla ricorrente come quinto motivo di illegittimità dell'atto impugnato).

A prescindere, infatti, dai dubbi sulla impossibilità di comprendere la lingua italiana da parte della ricorrente (che ha dichiarato di soggiornare in Italia dal 2002 ed ha sottoscritto numerosi documenti redatti solo in lingua italiana - adesione al programma dell'Associazione Liberazione e Speranza ONLUS, procura alle liti...), come ritenuto dalla costante giurisprudenza, l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell'atto, consentendo esclusivamente la rimessione in termini per errore scusabile (cfr. ex multis TAR Liguria 18/12/2008 n. 2151).

Meritevole di accoglimento è, invece, il quarto motivo di ricorso sotto il profilo della omessa comunicazione alla ricorrente del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90.

Se, infatti, nel caso in questione, il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale, come procedimento ad istanza di parte, poteva prescindere dalla comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90, avendo inizio proprio dal deposito della richiesta dell'interessata, esso necessitava comunque, vista la natura eminentemente discrezionale del potere della p.a., dell'invio del preavviso di rigetto al fine di dare alla ricorrente la possibilità di interloquire con l'amministrazione e di fornire ad essa, eventualmente, elementi utili per il superamento delle circostanze ostative al rilascio del permesso.

Da qui l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 e l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Questore della provincia di Novara Div. P.A.S. - Cat. A.11.2008/Imm. Nr. 190/08 in data 9 settembre 2008;

- condanna il Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario